



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legge 27 settembre 1982, n. 681 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869;
- VISTO** il decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
- VISTO** il decreto legge 29 giugno 1996, n. 341 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** l'articolo 69, commi 1 e 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, che ha recepito, a far data dal 9 ottobre 2010, parte dei succitati disposti normativi;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO**
- VISTO**
- VISTI** gli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, emanato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali, a decorrere dal 17 aprile 2012, fissano il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo che, per detto personale, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferite dalle citate amministrazioni pubbliche, anche

se non di appartenenza, non possa superare quello annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione;

CONSIDERATO che, in sede di formale conferimento, gli emolumenti retributivi vanno attribuiti negli importi annui lordi interi come stabiliti dalle pertinenti normative in materia, mentre la verifica del livello remunerativo massimo fissato dal succitato articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 va operata al momento dell'effettiva erogazione delle competenze mensili;

VISTO il decreto ministeriale 22 giugno 2011 –registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356– concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Lo stipendio spettante in
servizio permanente effettivo,

è attribuito, con la decorrenza appresso indicata, nel seguente importo annuo lordo:

Dec. amm.va	Dec. giuridica	Classe	Stipendio (€)	Assegno pens.le (€)	Totale (€)
			53.838,84	3.527,13	57.365,97

Art. 2

È attribuita, con la decorrenza appresso indicata, l'indennità di posizione di cui all'articolo 1819 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, determinata nel seguente importo annuo lordo per tredici mensilità, secondo la misura di prima fascia con la maggiorazione del 30%, quale membro del Comitato dei Capi di Stato Maggiore:

Decorrenza	Importo (€)
	48.960,47

Art. 3

È attribuita, con la decorrenza appresso indicata, la speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, determinata nel seguente importo mensile lordo, per l'incarico effettivamente svolto di

Decorrenza	Importo (€)
	22.755,09

Art. 4

Ogni provvedimento o parte di esso attinente alla posizione stipendiale
e in contrasto con il presente decreto deve intendersi annullato.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma,

Gen./C.A. Francesco TARRICONE

Tarricone